

XCV.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario* — *Approvazione del progetto per parte per intero* — *Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia, approvata* — *Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini per la iscrizione e rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma* — *Lettura della Relazione fatta dal Relatore, Senatore Borgatti* — *Approvazione di tre articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, e più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura e Commercio e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese i signori Senatori Pironti, Magliani e Fontanelli e di giorni 15 il Senatore Di Giovanni per motivi di salute; e così pure di giorni 15 il Senatore Camozzi-Vertova per ragioni d'ufficio; di 8 giorni il Senatore della Gherardesca per motivi di famiglia, di giorni 10 i Senatori Beltrami e Berti-Pichat per motivi di salute, e di giorni 10 il Senatore Cialdini per motivi di famiglia; che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio Collega Ministro delle Finanze, un progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1876.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro Guardasigilli della presentazione, per parte dell'onorevole Ministro delle Finanze, di questo progetto di legge, il quale sarà mandato all'esame della Commissione permanente di Finanza.

**Discussione del progetto di legge:
Modificazioni all'ordinamento giudiziario**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Prego gli onorevoli membri componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Interrogo il Senato se intende di dispensare dalla prima lettura di questo progetto di legge.

Non facendosi osservazioni in contrario, s'intende dispensata la prima lettura.

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione

generale è chiusa, e si darà lettura dei singoli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI. legge:

Art. 1.

Agli articoli 8, 27, 29, 31, 39, 40, 76, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 169, 175, 186, 210, 253, 254, 259, 262 e 265 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del ministro della giustizia, salvo pegli uditori e pei conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

I vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle Corti e dei Tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle procure generali ed i vice-cancellieri di pretura, sono nominati dal ministro della giustizia.

La nomina degli uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, è fatta per ciascun distretto di Corte d'appello dal primo presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e del presidente anziano di sezione della Corte medesima, od in sua mancanza, del consigliere anziano.

Nella stessa forma saranno nominati dal primo presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte.

Art. 27. In ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sarà pure un vice-conciliatore.

Nei Comuni, in cui per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

Art. 29. I conciliatori e vice-conciliatori sono nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione di tre candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.

Sono pure nominati dai detti primi presidenti per Regia delegazione e in nome del Re, i vice-pretori comunali sulla proposta del procuratore generale.

Art. 31. Nel caso di mancanza e d'impedimento del conciliatore e del vice-conciliatore, supplisce temporaneamente il pretore od un

vice-pretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o del vice-pretore sono inappellabili.

Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

Possono altresì essere nominati pretori, quando abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'articolo 23:

1. I vice-pretori mandamentali laureati in legge, dopo due anni d'esercizio;

2. I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i Tribunali;

3. I procuratori laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i Tribunali;

4. I notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

Dopo due anni di esercizio pei vice-pretori, e dopo tre per gli avvocati, può il ministro della giustizia dispensare così gli uni come gli altri dall'esame, purchè presentino delle speciali attestazioni, i primi della Commissione di cui all'art. 19, e i secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nessuno può essere nominato pretore prima di aver compiuto l'età di anni 25.

Art. 40. Possono essere nominati vice-pretori mandamentali, i laureati in legge, che abbiano compiuto l'età di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti.

Per essere nominato vice-pretore comunale, sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

Art. 76. Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del Tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso Tribunale.

Nei dibattimenti di lunga durata può anche essere aggiunto, con decreto del primo presidente, un consigliere di appello per sostituire il Presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento.

Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe

sono devoluti allo Stato, è riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vice-cancellieri, ed i vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Quando vi sia un solo vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto è riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sarà del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Art. 156. I diritti di semplice copia, quelli d'indennità di viaggio ed altri attribuiti ai cancellieri dalla tariffa appartengono ai cancellieri medesimi coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti:

1. Le spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

2. Le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive;

3. La provvista di scrivani alle segreterie del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali secondo i bisogni del servizio.

Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopperisce col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

Quando l'ammontare dei diritti suespressi ecceda l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente, predetto un decimo per gratificazioni agli scrivani e per spese straordinarie di cancelleria, sarà ripartito colle norme stabilite dall'articolo precedente, a condizione però che la quota riservata a favore dei cancellieri sulla decima parte dei diritti originali e sul residuo delle copie, indennità di viaggio ed altro non oltrepassi nel suo tutto insieme

pei cancellieri di pretura . . .	L.	500
pei cancellieri di tribunale civile		
e correzionale	»	1,200
pei cancellieri dei tribunali di commercio	»	1,500
per cancellieri delle Corti . . .	»	2,000

Ogni eccedenza sarà ripartita in proporzione degli stipendi fra il cancelliere, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti.

Saranno con regolamento stabilite le norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo.

Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso una autorità giudiziaria, possono, in caso di urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al ministro della giustizia il provvedere.

Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti ed è necessario:

1. aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

2. aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

3. aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso dei posti di uditoro o fossero stati funzionari giudiziari.

Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i Tribunali o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti

di appello è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'art. 160 salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del pubblico ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel Comune di loro residenza.

Gli uscieri delle Preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Pretura, a cui sono addetti, in tutto il Mandamento ed anche in tutto il Comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più Mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Possono anche, ove sieno riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di Pretura.

Art. 186. I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di Mandamento, le citazioni verbali contemplate nel codice di procedura civile.

Gli inservienti così autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono.

Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

L'anzianità degli uditori ed aggiunti giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1875

diziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituiti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti.

Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

Ai pretori è inoltre accordata un annua indennità di alloggio nella misura seguente:

Nelle città, sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

Questa indennità è posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura e per due terzi andrà ripartita tra tutti i comuni del Mandamento compreso il capoluogo in ragione di popolazione.

L'indennità sopramenzionata dovrà però sempre venire corrisposta dal comune, ove il pretore risiede, salvo all'amministrazione comunale che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il rimborso a norma delle disposizioni del capoverso presente.

Il pretore può accordarsi col comune o coi comuni per ricevere in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura.

Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto del ministro della giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

Art. 265. I vice-pretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

I notai, i vice-cancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire ai cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'articolo 155.

Se la mancanza dipende da aspettativa per

causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

PRESIDENTE È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo a voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio l'anzianità si misura da quella del grado.

Questa classificazione sarà fatta per Decreto Reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 3.

Ogni funzionario, che si crede leso dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

I reclami sono decisi dal ministro, sentito il Consiglio di Stato.

La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per Decreto Reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali, debitamente constatati.

Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento.

(Approvato.)

Art. 4.

Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, n. 2626, è fatta la seguente modificazione:

I vice-cancellieri delle preture, i vice-can-

cellieri aggiunti dei Tribunali ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali, formano una sola categoria e percepiscono tutto lo stesso stipendio di annue lire mille, col diritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado.

(Approvato.)

Art. 5.

Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di Tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle procure generali.

Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, i vice-cancellieri di pretura e i sostituti segretari aggiunti delle procure generali.

(Approvato.)

Art. 6.

I vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello e dei tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali non oltrepasseranno in complesso il numero di 450, e saranno distribuiti fra le diverse autorità giudiziarie con Decreto Reale da pubblicarsi insieme alla presente legge.

I vice-cancellieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il numero di 1450, e saranno applicati alle varie preture secondo i bisogni del servizio.

(Approvato.)

Art. 7.

Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

Agli alunni e scrivani nominati prima della attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per esser abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle

norme stabilite con questa legge, meno per ciò che si richiede nel N. 1. dell'art. 160.

(Approvato.)

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il 1. gennaio 1876.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta in altra tornata. L'ordine del giorno essendo esaurito....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi consta che sia stata in questo momento distribuita al Senato la Relazione sopra il progetto di legge: Nuova proroga dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma.

Il Senato ebbe già a riconoscere e dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge; d'altronde esso venne già dallo stesso Senato due volte approvato, e questa appunto sarebbe la terza volta che se ne invoca l'approvazione per ragioni di pubblica necessità.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Avendo l'onore di essere Relatore del progetto di legge a cui alludeva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, debbo dichiarare che io fui nominato ieri sera dalla Commissione, e questa mattina ho mandato la mia Relazione alla Tipografia. Essa non è che la ripetizione degli argomenti già svolti dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nell'altro ramo del Parlamento; e conclude col proporvi a nome dell'Ufficio Centrale l'approvazione pura e semplice del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha presentato negli scorsi giorni un progetto di legge per ottenere una nuova proroga delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma; ha inteso pure che questo progetto di legge, decretato d'urgenza, è stato trasmesso all'esame dell'Ufficio Centrale nominato dal Senato, il quale ha dato l'incarico al suo Relatore di proporne l'approvazione al Senato; ha inteso infine dall'onor. Senatore Borgatti, che la Relazione è

già stata fatta nel senso di detta approvazione.

Quantunque già stampata, la Relazione non è ancora stata distribuita, e perciò non entro il termine prescritto dal nostro Regolamento.

Ciò non ostante, siccome al Senato è lecito modificare il proprio Regolamento, quando lo creda, così interrogo il Senato, se, quantunque non sia stata distribuita in tempo utile quella Relazione, intenda che il progetto di legge sia discusso seduta stante.

Chi è di quest' avviso, sorga.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti, per dar lettura della sua Relazione sul progetto di legge: Nuova proroga dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma.

Senatore BORGATTI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con questo progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, è riprodotto letteralmente un altro progetto da Voi deliberato nella tornata del 9 giugno 1874, che poscia divenne la legge del 15 giugno 1874, N. 1944.

Il sottoscritto, che allora pure ebbe l'onore di sostenere dinanzi a Voi l'ufficio di Relatore, veniva richiamando l'attenzione vostra sulle censure più volte mosse a proposito di queste proroghe successivamente e ripetutamente accordate. E per giustificare la necessità di declinare per l'ultima volta dall'impegno già assunto di non concedere ulteriori proroghe, il Relatore, a nome dell'Ufficio Centrale, vi diceva allora, che la nuova proroga si rendeva indispensabile nell'interesse principalmente della Giunta liquidatrice per gli enti ecclesiastici posti in Roma; la qual Giunta aveva soltanto da pochi mesi assunto l'ufficio suo. Egli inoltre soggiungeva che, mercè le provvide disposizioni che l'onorevole Ministro Guardasigilli con savio consiglio aveva introdotte negli articoli 2 e 3, era da sperare con fondamento che si evitasse per sempre la necessità di nuove proroghe.

Nè le speranze del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale sono rimaste del tutto deluse. Imperocchè, per quanto concerne la Giunta li-

quidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, essa avrebbe già, collo zelo che la distingue, corrisposto all'aspettazione del Governo e del Parlamento.

Ora trattasi di provvedere principalmente per l'Amministrazione del Fondo pel Culto, nell'interesse della provincia romana, non essendo bastato alla detta Amministrazione, per circostanze affatto indipendenti dalle sue cure e dalla operosità sua, il tempo concesso coll'ultima proroga.

I motivi onde si rende necessaria una proroga ulteriore, sono contenuti in un rapporto dell'Amministrazione medesima, riprodotto testualmente nella Relazione ministeriale, presentata all'altro ramo del Parlamento.

A maggior comodo vostro, signori Senatori, noi riportiamo qui pure testualmente il rapporto stesso, ora avvalorato dal concorde giudizio del Governo e dell'altra parte del Parlamento.

« Scade *col mese in corso* (dice il rapporto) il termine utile stabilito per la rinnovazione e la specializzazione delle ipoteche iscritte a garanzia di crediti formanti parte del patrimonio dei soppressanti morali ecclesiastici della Provincia Romana, assegnati in proprietà del Fondo per il Culto in forza dell' articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

« Fino dai primi mesi dell' anno 1874 questa amministrazione eccitò la Intendenza di Finanza di Roma ed i dipendenti Ricevitori demaniali a provvedere a tali formalità, invitandoli ad agire colla maggiore energia, affine di evitare la responsabilità che loro avrebbe potuto attribuirsi per i danni gravissimi che dal difetto delle formalità stesse sarebbero derivati.

« L'Amministrazione sollecitò pure la coadiuvazione dei Conservatori delle ipoteche e degli stessi procuratori del Re, e già riteneva poter confidare sull' adempimento generale, completo e tempestivo delle operazioni relative.

« Ma, ossia per il numero ingente delle rinnovazioni e specializzazioni da farsi (*oltre a dodici mila*), ossia per la intrinseca difficoltà della operazione in rapporto al difetto di elementi ed alla ristrettezza del tempo, ossia finalmente per il ritardo delle prese di possesso, e per essere gli agenti demaniali tratti da altre cure, si è ora dovuto riconoscere che non tutte le necessarie formalità sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1875

state eseguite, e che impossibile oramai si ritiene di poterle compiere nel termine che ancora rimane limitato a tutto il corrente-mese.

« A questa verità si ebbe grave conferma da relazioni dell'Intendente di Finanza di Roma del 19 e 25 novembre scorso e del 1. e 8 corrente mese.

« Erano stati ben anche interposti gli autorevoli uffici del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio), ma, come consta da altro suo rapporto del 18 passato novembre, anche con tale mezzo non si riuscì ad altro che ad assodare la materiale impossibilità di raggiungere lo scopo.

« Furono eziandio, ed in via eccezionale, promessi straordinari compensi agli agenti demaniali, perchè trovassero modo di soccorrere alla bisogna, ma anche un tale espediente, generalmente efficace a sormontare le difficoltà burocratiche, non risultò sufficiente nel caso presente.

« Altra via, ad evitare danni positivi all'Amministrazione, non videro nè la Direzione generale del Demanio, nè l'Intendenza di Finanza della provincia, se non se quella di ottenere dal potere legislativo la proroga a tutto giugno 1876 per l'adempimento di quelle formalità; ed è pur troppo giocoforza che il referente, dopo di aver lottato con tutti i mezzi disponibili per non venire a questo estremo, faccia propria la proposta e la raccomandi alla saviezza ed alle autorevoli disposizioni dell'E. V.

« Sono quindi costretto a proporle di volersi degnare di promuovere apposito progetto di legge per la proroga a tutto giugno 1876 delle disposizioni che scadono col corrente mese per la innovazione e la specializzazione delle ipoteche nella Provincia Romana. »

A queste parole del rapporto succitato l'onorevole Ministro faceva seguire le considerazioni, che qui pure si riportano:

« In considerazione delle circostanze sovra esposte, e tenuto conto specialmente del fatto, che non hanno ancora potuto effettuarsi tutte le prese di possesso, senza delle quali è impossibile all'Amministrazione di conoscere il vero stato patrimoniale degli enti a cui subentra, e di provvedere alla occorrente rinnovazione di iscrizioni ipotecarie, oltremodo numerose, io non posso a meno che provve-

dere alla responsabilità del Governo col proporre al Parlamento la concessione per la Provincia romana di una nuova proroga dei termini stabiliti dall'articolo 38 del regio Decreto 20 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile. E sebbene il Direttore generale del Fondo pel Culto limiti la sua domanda a tutto il giugno del 1876, io reputo tuttavia più conveniente ed opportuno di estendere la proroga a tutto il detto anno, al fine di meglio assicurarne l'intento e di chiudere assolutamente l'adito alla concessione di qualunque altra dilazione. »

La vostra Commissione, o Signori, giudica anch'essa che sia avviso prudente di estendere la nuova proroga a tutto il 1876, al fine di assicurare viemmeglio il voto che la presente sia assolutamente l'ultima proroga, che viene chiesta in questa ed in altre consimili materie, ed unanime Vi raccomanda l'accettazione del progetto.

PRESIDENTE. Letta la Relazione, si darà ora lettura del progetto di legge.

Il Senatore *Segretario*, TABARRINI ne dà lettura.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 20 novembre 1865, N. 2606, pubblicato nella provincia romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030, e prorogati col'articolo 1 della legge 19 marzo 1873, N. 1281, a tutto giugno 1874, e coll'articolo 1 della legge 15 giugno 1874, N. 1944, a tutto il dicembre 1875, sono nuovamente prorogati per la detta provincia a tutto l'anno 1876.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest' articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

I procuratori del Re continueranno ad esercitare per tutta la durata della nuova proroga

la facoltà loro concessa dall'articolo 3, ultimo comma della detta legge 19 marzo 1873, e dall'articolo 2 di quella del 15 giugno 1874, di richiedere d'ufficio, a spese delle parti interessate, le iscrizioni e rinnovazioni delle ipoteche ivi menzionate.

(Approvato.)

Art. 3.

I rappresentanti, investiti, ed amministratori di istituti pii, di benefici, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, saranno esenti dalle sanzioni imposte dall'articolo 3 della citata legge 19 marzo 1873, qualora entro il mese di giugno del prossimo anno 1876, e prima che il Pubblico Ministero vi abbia proceduto di ufficio, presentino alla Regia procura del luogo nel cui distretto trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della

nota d'iscrizione prodotto all'ufficio stesso, ed il relativo certificato del conservatore delle ipoteche.

(Approvato.)

Di questo progetto di legge, si farà domani la votazione a squittinio segreto.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, leggerò quello della tornata di domani, che verrà aperta alle ore 2 pom.

1. Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione delle spese del Ministero dell'Interno pel 1876;

Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 4).